

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 110/CGF – RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE PASQUALE COSENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/CROTONE DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 9.12.2009)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 148 del 19 dicembre 2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Pasquale Cosentino, calciatore tesserato per la F.C. Crotona S.r.l., la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara.

E ciò in ragione della condotta tenuta dal predetto calciatore nella gara Ascoli/Crotona del 5 dicembre 2009, valevole per il Campionato Primavera “G. Facchetti” e, segnatamente, *“perché, con il pallone non a distanza di gioco, colpiva da tergo con un calcio le gambe di un avversario, tanto da costringerne il soccorso sanitario e successiva sostituzione; indi, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al Direttore di gara locuzioni ingiuriose, irrispettose, oltraggiose ed addebiti di inabilità”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore Pasquale Cosentino, all'uopo deducendo di aver commesso, senza alcun intento lesivo, “un fallo ingenuo ma non cattivo”, durante una fase di gioco.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, e lamentando la misura sproporzionata della sanzione inflitta, ha, quindi, concluso per una riduzione dell'addebito disciplinare nella misura ritenuta più equa.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che, contrariamente a quanto dedotto, alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata.

Del pari, non può dubitarsi della grave attitudine offensiva dei comportamenti tenuti dal prevenuto che, dapprima, ha colpito un avversario con un calcio violento mentre il pallone non si trovava a distanza di gioco, e, poi, dopo essere stato espulso, ha ripetutamente inveito, con una prolungata azione ingiuriosa, nei confronti dell'arbitro.

Il carattere insistito dell'azione illecita testimonia in via immediata il particolare disvalore che la condotta in esame, per le sue modalità esecutive, riflette.

A fronte delle descritte risultanze non si può non convenire sulla adeguatezza della sanzione disciplinare applicata dal Giudice di prime cure.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo non merita accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pasquale Cosentino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIATORE PAOLINO MERCURIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA ASCOLI/CROTONE DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 9.12.2009)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 148 del 19.12.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Paolino Mercurio, calciatore tesserato per la F.C. Crotone S.r.l., la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara.

E ciò in ragione della condotta tenuta dal predetto calciatore nella gara Ascoli/Crotone del 5 dicembre 2009, valevole per il Campionato Primavera “G. Facchetti” e, segnatamente, *“perché, con il pallone non a distanza di gioco, colpiva con un violento calcio le gambe di un avversario; poi, alla notifica del provvedimento di espulsione, con fare intimidatorio prendeva a proferire epiteti blasfemi ed a rivolgere all’Arbitro locuzioni ingiuriose ed irrispettose; indi, si portava presso un Assistente cui indirizzava espressioni offensive ed addebiti di incapacità estesi agli altri Ufficiali di gara; infine, nel lasciare il terreno di gioco, reiterava il comportamento scomposto, lanciando clamorose proteste, oltraggi ed insulti al Direttore di gara”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore Paolino Mercurio, all’uopo deducendo di aver commesso, senza alcun intento lesivo, un “semplice fallo” durante una fase di gioco

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, e lamentando la misura sproporzionata della sanzione inflitta, ha, quindi, concluso per una riduzione dell’addebito disciplinare nella misura ritenuta più equa.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che, contrariamente a quanto dedotto, alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata.

Del pari, non può dubitarsi della grave attitudine offensiva dei comportamenti tenuti dal prevenuto che, dapprima, ha colpito le gambe di un avversario con un calcio violento mentre il pallone non si trovava a distanza di gioco, e, poi, dopo essere stato espulso, con atteggiamento minaccioso e fare irrispettoso, ha posto in essere una prolungata azione ingiuriosa sia nei confronti dell’arbitro che di un assistente

Il carattere insistito dell’azione illecita, dispiegatasi a danno di soggetti diversi ed interrotta solo dopo che l’arbitro riusciva – grazie all’intervento del capitano del Crotone – ad allontanare dal terreno di gioco il predetto calciatore, testimonia in via immediata il particolare disvalore che la condotta in esame, per le sue modalità esecutive, riflette.

A fronte delle descritte risultanze non si può non convenire sulla adeguatezza della sanzione disciplinare applicata dal Giudice di prime cure.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo non merita accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paolino Mercurio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI €3.000,00 ALLA RECLAMANTE;**

- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. LUIGI DE CANIO, INFLITTE SEGUITO GARA LECCE/ASCOLI DEL 12.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 15.12.2009)

Con delibera del 15 dicembre 2009, Com. Uff. n. 153 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva, in relazione alla gara Lecce/Ascoli del 12 dicembre 2009, al signor Luigi De Canio, allenatore della U.S. Lecce S.p.A., la squalifica per 2 giornate effettive di gara per “ avere, al termine del primo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale, afferrando e trattenendo per un braccio il Direttore di gara con atteggiamento intimidatorio “, ed alla società U.S. Lecce S.p.A. l’ammenda di € 3.000,00 “ per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di persone non autorizzate nel corso dell’intervallo”.

Avverso tale decisione presentava reclamo l’anzidetta società.

Con ampia motivazione si sosteneva, quanto alla squalifica inflitta all’allenatore, che la condotta posta in essere dal De Canio non avesse natura offensiva o addirittura intimidatoria, in primo luogo perché l’espressione adoperata: “ è incredibile” era stata pronunciata percorrendo le scale che dal terreno di giuoco portano agli spogliatoi mentre l’arbitro sopraggiungeva, causando da parte di quest’ultimo una severa reprimenda all’indirizzo del tecnico, che solo a questo punto reagiva interloquendo animatamente con il direttore di gara, mentre l’atto di poggiare la mano sul braccio sinistro del direttore di gara costituiva semplicemente il tentativo di richiamare l’attenzione dell’interlocutore che stava voltandosi. Si concludeva, sul punto, chiedendo una riduzione della sanzione irrogata anche commutando in ammenda la seconda giornata di squalifica.

In relazione, poi, alla ammenda inflitta alla società, scaturita dalla rilevazione del collaboratore della Procura Federale circa la presenza nei pressi dello spogliatoio di persone non autorizzate, si sosteneva che era stato chiarito come le persone in questione fossero il vice presidente e l’amministratore delegato della società U.S. Lecce, e che, in realtà nessuna norma vieta l’accesso all’area spogliatoi, che è zona diversa dal recinto di giuoco, di persone diverse da quelle autorizzate ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F..

Le doglianze difensive possono, almeno parzialmente, trovare accoglimento.

Per quel che concerne la vicenda De Canio, appare plausibile ritenere, ricostruito l’accadimento anche sulla base delle osservazioni defensionali, che il prendere per il braccio il direttore di gara non avesse uno scopo intimidatorio, valutati i precedenti personali del tecnico, ma fosse piuttosto teso a trattenere sul posto l’interlocutore che, dopo aver redarguito l’allenatore per la critica da questi rivoltagli, si stava allontanando per guadagnare lo spogliatoio. In tal senso depone anche la circostanza, riportata dallo stesso referto arbitrale, che il tecnico sia tornato sul campo all’inizio del secondo tempo non avendo compreso che era stato espulso, evidentemente perché non pensava di aver dato corso ad un comportamento minaccioso che il direttore di gara non avrebbe potuto non sanzionare con una espulsione.

Vi è, quindi spazio per ridurre ad una giornata di squalifica la sanzione inflitta al De Canio, sostituendo la seconda giornata con l’ammenda di €10.000,00.

Non è, invece, possibile revocare o ridurre la sanzione di € 3.000,00 inflitta alla società, stante la inequivocabile annotazione del referto redatto dal collaboratore della Procura Federale, che sul tema ha sostanzialmente lo stesso valore di quello arbitrale, e che, del resto, è stato asseverato dalle stesse argomentazioni difensive, essendo rimasto accertato che le persone presenti nei pressi dello spogliatoio non erano comunque state autorizzate dal direttore di gara o dallo stesso rappresentante della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al sig. Luigi De Canio ad 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di € 10.000,00. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’U.S. LECCE SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SCHIAVI

RAFFAELE INFLITTE SEGUITO GARA CESENA/LECCE DEL 18.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)

Con delibera del 21 dicembre 2009, Com. Uff. n. 156 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti in relazione alla gara Cesena/Lecce del 18 dicembre 2009, infliggeva al calciatore della U.S. Lecce S.p.A. Schiavi Raffaele la squalifica per 3 giornate effettive di gara per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 38° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, contestato platealmente la decisione arbitrale e, quindi, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Quest’ultimo annotava, infatti, nel suo referto che il calciatore, dopo aver subito il provvedimento di espulsione nell’uscire dal terreno di giuoco gli rivolgeva l’espressione “ siete scandalosi, siete scandalosi “.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società U.S. Lecce S.p.A. la quale chiedeva, ferma la sanzione di una giornata ai sensi dell’art. 19.10 C.G.S., la riduzione ad 1 giornata della sanzione inflitta per l’espressione ingiuriosa, considerata non particolarmente offensiva anche perché pronunciata in un contesto di concitazione psicofisica connessa all’evento gara. Sul tema, nei motivi defensionali, si faceva riferimento a numerosi precedenti giurisprudenziali.

Le doglianze difensive possono, a giudizio di questa Corte, essere accolte.

Le espressioni incriminate, infatti, non appaiono rivestire contenuto ingiurioso, secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria nell’ambito del procedimento sportivo, poiché esse non sono idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte, né, si potrebbe aggiungere, sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario, ma, piuttosto, manifestano una valutazione assolutamente negativa sulla prestazione fornita.

Al tempo stesso esse sono oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica e divenendo punibili, ai sensi dell’art. 19 n. 4 C.G.S., il quale sanziona la condotta, oltre che ingiuriosa, anche semplicemente irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara.

In quest’ottica, e nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritenuto il comportamento irrispettoso all’evidenza meno grave di quello ingiurioso, vi è quindi spazio per un ridimensionamento della sanzione inflitta in primo grado, ed in particolare per la riduzione a 2 giornate effettive di gara della squalifica inflitta allo Schiavi.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Schiavi Raffaele a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Publicato in Roma il 28 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete